



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca e dell’organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2025 recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);

VISTO l’articolo 21, comma 8-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, il quale prevede che “*al fine di finanziare i dottorati di ricerca attivati dalle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, [...] il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031*”;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1673, piano gestionale 5 “Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica e degli ISIA”, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca per l’esercizio finanziario 2026;

VISTO il d.m. 14 dicembre 2021, n. 226, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

VISTO il d.m. 21 febbraio 2024, n. 470, recante il “Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)” e in particolare l’articolo 12, comma 1, lettera b, il quale prevede tra le fonti di finanziamento dei corsi di dottorato, *“per le Istituzioni statali, fondi del Ministero nell’ambito degli stanziamenti previsti per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM statali”*;

VISTO il d.m. 23 luglio 2025, n. 478, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse destinate alle Istituzioni AFAM statali per le borse di dottorato per l’a.a. 2025/2026;

VISTO il d.m. 27 marzo 2024, n. 544, con il quale è stato stabilito l’importo minimo delle borse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni AFAM, cui corrisponde un costo complessivo per la durata triennale comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a circa 60.000 euro;

CONSIDERATO pertanto che l’importo complessivo di 17.000.000 di euro consente il finanziamento di 283 borse di dottorato annue, cui è possibile aggiungere le borse relative agli importi non utilizzati relativi alla assegnazione dell’anno precedente;

RITENUTO di dovere utilizzare le sopraindicate risorse per l’anno 2026 per il finanziamento dei corsi di dottorato accreditati per l’a.a. 2026/2027 (XLII ciclo di dottorato) e per gli anni successivi fino al 2031 per il finanziamento dei corsi di dottorato accreditati nei pertinenti anni accademici attivati in ciascuno di tali anni fino all’a.a. 2031/2032;

RITENUTO altresì di considerare ai fini del finanziamento dei dottorati per ciascuno dei sopraindicati anni accademici le eventuali risorse non utilizzate nell’anno accademico precedente a seguito del monitoraggio condotto nella apposita banca dati ministeriale;

**D E C R E T A**



# *Il Ministro dell'università e della ricerca*

## **Art. 1**

1. Al fine di finanziare i dottorati di ricerca attivati dalle Istituzioni AFAM statali dall'a.a. 2026/2027 all'a.a. 2031/2032, con particolare riferimento alle borse di studio, la quota dello stanziamento di competenza del capitolo 1673, piano gestionale 5, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relativo agli anni finanziari dal 2026 al 2031, per un importo pari in ciascun anno ad € 17.000.000, è ripartito tra le Istituzioni AFAM statali di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 nel seguente modo:
  - a) una quota fissa pari a 60.000 euro viene attribuita a tutte le Istituzioni con almeno un corso di dottorato accreditato, anche in forma associata, in ciascun anno accademico di riferimento;
  - b) il restante importo è attribuito tra le Istituzioni di cui alla lettera a) con dottorati accreditati anche nell'a.a. precedente, proporzionalmente al numero delle ulteriori borse di dottorato utilizzate dalle stesse, anche in forma associata, in tale anno accademico, come risultanti nella banca dati ministeriale dei corsi di dottorato AFAM accreditati, a seguito del monitoraggio condotto sui predetti corsi, ed entro il valore complessivo delle borse dei corsi di dottorato accreditati nell'anno accademico di riferimento. Per i corsi di dottorato d'interesse nazionale ai fini del predetto riparto è attribuito un coefficiente di ponderazione pari a 1,1; per i corsi di dottorato attivati in forma associata è attribuito a ciascuna Istituzione un coefficiente pari alla proporzione delle borse da ognuna assicurata in fase di accreditamento del corso;
  - c) le risorse assegnate nell'anno precedente, tenuto altresì conto dei cofinanziamenti indicati ai fini dell'accREDITAMENTO nel pertinente anno accademico, risultate non utilizzate a seguito del monitoraggio ministeriale, possono essere utilizzate dalle Istituzioni interessate ad integrazione delle risorse di cui alle lettere a) e b) per i corsi di dottorato accreditati nell'a.a. di riferimento. In difetto dell'accREDITAMENTO per tale anno accademico, le stesse sono recuperate a valere sulle restanti assegnazioni del fondo di funzionamento dell'anno di riferimento per essere ripartite proporzionalmente a quanto previsto dalla lettera b).
2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta annualmente con provvedimento della Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore entro 30 giorni dalla conclusione del processo di accREDITAMENTO dei corsi di dottorato AFAM di ciascuno degli anni accademici di riferimento.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO  
*Sen. Anna Maria Bernini*